

COMUNE DI MILANO - Direzione Specialistica Autorità di Gestione e**Monitoraggio Piani****CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA "....." IN IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
2026/2027 CIG-****TRA**

il COMUNE DI MILANO C.F. 01199250158, con sede in Milano, Piazza della Scala n.

2, rappresentato da [REDACTED], nato [REDACTED], il [REDACTED],

domiciliato per la carica in Milano, piazza Duomo n.19, nella sua qualità di Direttore

pro tempore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani,

tale nominato con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2025 in atti Prot.

0171972.I, il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.

933/2026 del 9 luglio 2026 nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. n. 107

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 71, comma I, punto D dello Statuto del

Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità di seguito

detto "il Comune" o "l'Amministrazione" e anche "Sponsee",

E

la società [denominazione] (di seguito, "Sponsor"), con sede legale in [----], C.F./P.

IVA [---], rappresentata da [nome – cognome], nato a [-], il [--] [--] [----], in qualità di

[legale rappresentante o altro], che sottoscrive il presente contratto in proprio ovvero,

ove dichiarato, quale soggetto incaricato di agire in nome e per conto del

Brand/Società [denominazione] in forza di idoneo titolo di rappresentanza conservato

in atti, assumendo in ogni caso nei confronti del Comune di Milano tutti gli obblighi

derivanti dal presente contratto

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 933/2026, del 9.7.2026 sono state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo di specifiche azioni di partenariato pubblico-privato: ricerca e individuazione di sponsorizzazioni, collaborazioni, concessione di patrocini e contributi, nell'ambito del progetto "Natale degli Alberi 2026";

- in data [...] è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. [...] del [...], volto all'individuazione di sponsor tecnici nell'ambito del progetto "Natale a Milano 2026" durante le festività natalizie 2026-2027;

- con Determinazione Dirigenziale n. del2026 di approvazione della Sponsorizzazione tecnica della Società..... CIG [...] di importo pari a € [--]

Tanto premesso, le parti, dandosi reciprocamente atto che la premessa costituisce parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto di sponsorizzazione tecnica la realizzazione, a cura dello Sponsor, della proposta progettuale presentata nell'ambito dell'Avviso pubblico del Comune di Milano "Natale degli Alberi 2026", riferita al seguente ambito di intervento:

Ambito n. – (indicare esclusivamente l'ambito prescelto tra quelli previsti dall'Avviso pubblico).

La proposta progettuale presentata dallo Sponsor, approvata dal Comune di Milano in esito alla procedura di selezione, è allegata al presente contratto sotto la lettera A e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Lo Sponsor si impegna a realizzare integralmente le attività, le opere, le forniture e le prestazioni previste nella proposta progettuale allegata, nel rispetto delle condizioni

contenute nel presente contratto, nell'Avviso pubblico e negli ulteriori atti richiamati.

Art. 2) Durata

Il presente contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al completamento di tutte le obbligazioni assunte dallo Sponsor, ivi comprese le operazioni di disallestimento previste dal successivo art. 3, lett. a). Resta fermo che gli obblighi connessi all'avvio delle attività progettuali decorrono, ove previsto, dalla comunicazione con la quale il Comune di Milano approva la proposta progettuale e ne autorizza l'esecuzione, anche nelle more della sottoscrizione del presente contratto, fatti salvi gli adempimenti la cui efficacia è subordinata alla stipula del contratto medesimo

Art. 3) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor assume nei confronti del Comune di Milano ogni obbligo derivante dal presente contratto e si impegna ad eseguire, per tutta la durata del rapporto, le prestazioni previste con la massima diligenza, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

Lo Sponsor è responsabile, anche nei confronti dei terzi, della progettazione, dell'esecuzione, della gestione e della rimozione delle opere e delle installazioni oggetto della sponsorizzazione, obbligandosi a tenere indenne e manlevare il Comune di Milano da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, danno, onere o responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Lo Sponsor si impegna a realizzare integralmente la proposta progettuale indicata all'art. 1 e allegata al presente contratto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un controvalore complessivo stimato in € , oltre IVA, ove dovuta.

In particolare, lo Sponsor si obbliga a:

- a) progettare, realizzare, installare, mantenere in perfetto stato di efficienza e sicurezza e, al termine dell'iniziativa, rimuovere le installazioni previste dalla proposta progettuale (alberi di Natale, luminarie e ogni altro manufatto), direttamente o tramite operatori economici dallo stesso incaricati, senza alcun onere a carico del Comune di Milano. Le attività dovranno essere eseguite nel periodo compreso tra il 2026 e il 2027;
- b) esporre i propri segni distintivi (marchio, logo e/o denominazione) esclusivamente secondo le modalità, le dimensioni e le collocazioni previste dalla proposta progettuale approvata dal Comune di Milano e nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate;
- c) garantire, per tutta la durata dell'iniziativa, un adeguato servizio di sorveglianza, manutenzione e pronto intervento, assicurando la tempestiva eliminazione di eventuali situazioni di pericolo o malfunzionamento;
- d) qualora la sponsorizzazione preveda l'utilizzo di alberi naturali destinati a essere successivamente donati al Comune di Milano, concordare preventivamente con l'Area Verde del Comune la tipologia delle essenze arboree da utilizzare;
- e) rispettare quanto previsto dall'art. 14, lett. i), del vigente Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato, che vieta di appendere ad alberi, arbusti e attrezzature del verde, oggetti di qualsiasi genere, salvo specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti e nel rispetto delle prescrizioni impartite a tutela dell'integrità del patrimonio arboreo;
- f) predisporre e attuare il piano di comunicazione previsto dalla proposta progettuale, previo preventivo assenso del Comune di Milano per quanto concerne contenuti, modalità e tempistiche;

- g) provvedere, ove dovuta, al pagamento della TARIG, nonché di ogni tributo, canone, imposta o onere fiscale connesso alla diffusione di messaggi pubblicitari o allo svolgimento dell'iniziativa, nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti;
- h) corrispondere il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per gli eventuali manufatti destinati alla promozione dello Sponsor, ove dovuto;
- i) stipulare, prima dell'avvio delle attività, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
- j) costituire, prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali un deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta pari al 10% del valore della sponsorizzazione;
- k) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo esemplificativo: occupazione di suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, autorizzazioni della Soprintendenza, servizi AMSA, certificazioni degli impianti, autorizzazioni A2A e ogni altro titolo richiesto dalla normativa vigente);
- l) sostenere integralmente tutti i costi relativi alla progettazione, realizzazione, installazione, gestione, manutenzione e rimozione delle opere e delle installazioni, ivi compresi quelli relativi agli allacciamenti, alla fornitura e al consumo di energia elettrica, nonché ogni altro costo direttamente o indirettamente connesso alla sponsorizzazione.

Il Comune di Milano resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra lo Sponsor e i soggetti dallo stesso incaricati per la progettazione, realizzazione ed esecuzione delle attività

oggetto del presente contratto ed è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione, gestione, manutenzione o rimozione delle installazioni, fatti salvi i casi di responsabilità direttamente imputabili all'Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 3-bis – Obblighi specifici per l'installazione delle luminarie

(Applicabile esclusivamente ai contratti relativi agli Ambiti 2 e 3, qualora la proposta progettuale preveda l'installazione di luminarie).

Qualora la proposta progettuale preveda l'installazione di luminarie, oltre agli obblighi di cui al precedente art. 3, lo Sponsor è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

- a) utilizzare, quali elementi di sostegno delle luminarie, gli impianti di illuminazione pubblica e gli impianti semaforici (quali pali, paline, pali a sbraccio e analoghe strutture) esclusivamente previa acquisizione della specifica autorizzazione rilasciata da A2A S.p.A. o dal diverso soggetto gestore competente;
- b) non utilizzare, in alcun caso, l'alimentazione elettrica degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici;
- c) realizzare l'installazione in modo da non compromettere la funzionalità, la visibilità e il regolare flusso luminoso degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici;
- d) garantire che l'installazione non ostacoli, limiti o renda più gravosi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica e sugli impianti semaforici;
- e) qualora l'installazione avvenga mediante utilizzo di ganci a muro:
 - collocare le luminarie in modo da non impedire l'accesso agli impianti di illuminazione pubblica da parte del personale addetto alla manutenzione;

- evitare qualsiasi installazione che possa determinare ombreggiamenti o interferenze con il flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione;

- in presenza di linee tranviarie, utilizzare funi di sostegno dotate di idonei isolatori in materiale ceramico o di equivalente efficacia, al fine di evitare la messa in tensione delle funi in caso di contatto accidentale con la linea di alimentazione;

- effettuare, prima della posa e dopo la rimozione delle luminarie, le necessarie verifiche tecniche sui ganci e sugli altri elementi di ancoraggio, assicurandone l'idoneità statica rispetto ai carichi applicati.

Articolo 3-ter) Obblighi dello Sponsor relativamente alla realizzazione della Volta luminosa in Galleria Vittorio Emanuele II

Qualora la proposta progettuale abbia ad oggetto la realizzazione della Volta luminosa della Galleria Vittorio Emanuele II, oltre agli obblighi previsti dal precedente art. 3, lo Sponsor si impegna a:

a) realizzare un'installazione luminosa costituita da apparecchi illuminanti a tecnologia LED idonea a ricoprire l'intera superficie della Volta dell'Ottagono, nel rispetto della proposta progettuale approvata e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale;

b) fornire tutte le strutture portanti, le strutture reticolari, le catene di collegamento e ogni altro elemento necessario al sostegno dell'allestimento luminoso;

c) provvedere alla cantierizzazione delle attività di montaggio e smontaggio, compreso l'impiego dei mezzi e delle attrezzature di sollevamento necessari;

d) realizzare l'impianto elettrico dell'allestimento, provvedere ai relativi allacciamenti e garantirne il regolare funzionamento per l'intero periodo di accensione previsto;

e) predisporre il piano di sicurezza e adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle lavorazioni e della pubblica incolumità, nel rispetto della normativa

vigente;

f) acquisire le certificazioni, i collaudi, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario alla realizzazione dell'intervento, compresi quelli di competenza degli uffici comunali e degli altri enti eventualmente interessati.

Art. 4) Esecuzione prestazioni/lavori/forniture e personale impiegato

Ove non provveda direttamente all'esecuzione di prestazioni/lavori/forniture, lo Sponsor procede all'intervento affidando al prestatore/esecutore/fornitore indicato in sede di offerta. È facoltà dello Sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del prestatore/esecutore/fornitore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, previa comunicazione al Comune.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi. Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei

confronti del personale dipendente. In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione. Lo Sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - atti generali

Art. 5) Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune di Milano, in relazione alla tipologia e al valore della sponsorizzazione, riconosce allo Sponsor i benefici e le forme di visibilità previste dalla proposta progettuale approvata e dal presente contratto, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni regolamentari vigenti e delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione. In particolare, il Comune si impegna a:

a) consentire allo Sponsor di veicolare il proprio marchio, logo, denominazione o altro segno distintivo negli spazi e con le modalità approvate dall'Amministrazione, in misura proporzionata al valore della sponsorizzazione, fermo restando che tale esposizione non potrà assumere carattere prevalente rispetto all'iniziativa nel suo complesso;

b) consentire, ove previsto dalla proposta progettuale, l'esposizione del marchio o del logo dello Sponsor sulle cesate dei cantieri di allestimento delle installazioni, riservando un terzo della superficie alle campagne istituzionali del Comune di Milano, un terzo alle campagne di YesMilano e il restante terzo allo Sponsor;

c) assicurare la citazione dello Sponsor nelle attività di comunicazione istituzionale

connesse all'iniziativa (quali, a titolo esemplificativo, conferenze stampa, manifesti,

opuscoli, comunicati, campagne pubblicitarie, siti web e canali istituzionali),

secondo modalità coerenti con il piano di comunicazione approvato;

d) con riferimento ai progetti di installazione delle luminarie, consentire l'esposizione

del logo o di altri elementi identificativi dello Sponsor all'inizio e alla fine della via o

dell'asse commerciale interessato, nonché l'eventuale collocazione di ulteriori

elementi identificativi, nel rispetto della distanza minima di 100 metri tra gli stessi e

delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione;

e) valutare, su richiesta dello Sponsor, l'eventuale inserimento nel progetto di ulteriori

elementi finalizzati al ritorno d'immagine, purché compatibili con il contesto urbano,

con il decoro dei luoghi e con le finalità dell'iniziativa;

f) autorizzare, previa valutazione favorevole dell'Amministrazione, l'utilizzo da parte

dello Sponsor della qualifica di "Sponsor del Comune di Milano – Natale a Milano

2026" nelle proprie iniziative di comunicazione riferite al progetto;

g) valutare la possibilità di autorizzare l'allestimento di spazi promozionali in aree

individuate d'intesa con l'Amministrazione, secondo modalità e condizioni stabilite

nei relativi provvedimenti autorizzativi;

h) valutare la possibilità di autorizzare lo svolgimento di eventi su suolo pubblico in

aree limitrofe a quelle interessate dall'intervento, previa acquisizione delle

autorizzazioni e concessioni previste dalla normativa vigente, purché aventi finalità

culturali, sociali o aggregative coerenti con l'iniziativa;

i) riconoscere, ricorrendone i presupposti previsti dal vigente Regolamento

comunale, l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le

occupazioni di suolo pubblico relative alle installazioni oggetto della

sponsorizzazione tecnica, compreso il periodo necessario all'allestimento e al

disallestimento

j) applicare, con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico relative ai manufatti

destinati alla promozione dello Sponsor, il coefficiente previsto dal vigente

Regolamento comunale per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale;

k) inserire, compatibilmente con il piano di comunicazione istituzionale dell'iniziativa,

la sponsorizzazione e il relativo Sponsor nella campagna di comunicazione del

"Natale a Milano 2026

Art. 6) Obblighi fiscali e fatturazione

Il valore della sponsorizzazione tecnica oggetto del presente contratto è determinato

in € [--] oltre IVA nella misura di legge, per un importo complessivo pari a € [--].

Trattandosi di contratto di sponsorizzazione tecnica avente natura permutativa,

ciascuna Parte emetterà fattura nei confronti dell'altra per il medesimo importo

imponibile, con applicazione dell'IVA secondo la normativa vigente. Resta inteso che,

qualora i beni o servizi oggetto della sponsorizzazione tecnica siano soggetti ad

aliquote IVA diverse rispetto a quella applicabile alla prestazione di sponsorizzazione

resa dal Comune di Milano, ciascuna Parte provvederà ad applicare in fattura l'aliquota

IVA prevista dalla normativa tributaria vigente per la propria operazione, fermo

restando il principio della reciproca fatturazione e il conseguente assolvimento degli

obblighi contabili e fiscali di competenza di ciascuna Parte.

Qualora, per effetto della diversa applicazione delle aliquote IVA, l'importo

complessivo della fattura emessa dal Comune di Milano, comprensivo dell'imposta,

risulti superiore all'importo complessivo della fattura emessa dallo Sponsor, a parità di

valore imponibile della prestazione, lo Sponsor sarà tenuto a corrispondere al Comune

di Milano il relativo differenziale IVA, secondo modalità che saranno concordate tra le

Parti. Lo Sponsor si impegna a emettere e trasmettere la propria fattura elettronica

tramite il Sistema di Interscambio (SdI), di norma entro i primi cinque giorni di calendario del mese successivo al completamento delle operazioni di disallestimento e comunque previo coordinamento con il Comune di Milano, al fine di garantire la contestualità delle operazioni di fatturazione.

A tal fine, lo Sponsor trasmetterà preventivamente al Comune una copia di cortesia della fattura, sulla base della quale le Parti concorderanno la data di emissione e trasmissione delle rispettive fatture elettroniche.

Qualora ricorrano motivate esigenze amministrative o fiscali, lo Sponsor potrà richiedere il differimento del termine di emissione della fattura. Il Comune di Milano, valutata la richiesta, potrà autorizzare un diverso termine, fermo restando l'obiettivo di assicurare la contestualità delle operazioni di fatturazione.

Il Comune di Milano provvederà, a sua volta, all'emissione della corrispondente fattura elettronica nei confronti dello Sponsor, per il medesimo importo imponibile.

Ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, le operazioni permutative derivanti da contratti di sponsorizzazione non sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). La fattura elettronica dovrà essere intestata a:

Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani
Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano C.F./P. IVA 01199250158 e dovrà riportare i seguenti elementi:

riferimenti del presente contratto; numero della Determinazione Dirigenziale di approvazione; CIG, Codice Area: 002260000199999; Codice IPA: PORFYO; codice di esigibilità IVA "I", ove applicabile; eventuale riferimento al regime di esenzione IVA previsto dalla normativa vigente; coordinate bancarie del conto corrente dedicato.

Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e si impegna

a trasmettere al Comune di Milano la documentazione richiesta ai fini dell'assolvimento

dei relativi obblighi.

Art. 7) Assicurazione

Lo Sponsor è tenuto a stipulare, prima dell'avvio delle attività, una polizza assicurativa

per la responsabilità civile verso terzi (RCT), conforme ai requisiti di cui al presente

articolo. Prima dell'avvio delle attività, lo Sponsor dovrà trasmettere al Comune di

Milano copia della polizza, ovvero della relativa appendice qualora si avvalga di una

polizza già in essere, unitamente alla documentazione attestante l'efficacia della

copertura assicurativa. L'avvio delle attività è subordinato alla verifica, da parte

dell'Amministrazione, della conformità della copertura assicurativa ai requisiti previsti

dal presente contratto. La polizza dovrà garantire la copertura dei danni cagionati a

terzi, ivi compresi il Comune di Milano, il personale dell'Amministrazione, gli utenti e

qualsiasi altro soggetto, nonché dei danni arrecati a beni pubblici o privati, al suolo

pubblico, agli impianti e alle opere esistenti, comunque derivanti dalla progettazione,

installazione, gestione, manutenzione, esercizio e rimozione delle installazioni oggetto

del presente contratto, compresi gli eventuali spazi promozionali.

Il massimale della copertura assicurativa non potrà essere inferiore a € 10.000.000,00

per sinistro. In alternativa alla stipula di una polizza dedicata, lo Sponsor potrà

avvalersi di una polizza assicurativa già in essere, propria ovvero dei soggetti incaricati

dell'esecuzione delle attività, purché avente garanzie non inferiori a quelle richieste dal

presente contratto. In tale ipotesi dovrà essere prodotta apposita appendice o

dichiarazione dell'impresa assicuratrice attestante che la copertura assicurativa

comprende anche le attività svolte in esecuzione del presente contratto per conto del

Comune di Milano.

La polizza dovrà avere efficacia dalla data di avvio delle attività e mantenere la propria validità fino al completamento di tutte le prestazioni contrattuali, comprese le operazioni di disallestimento. Lo Sponsor dovrà consegnare al Comune di Milano, prima dell'avvio delle attività, copia della polizza o dell'appendice assicurativa, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio. Qualora il premio sia corrisposto in rate periodiche, lo Sponsor dovrà trasmettere, alle rispettive scadenze, la documentazione attestante il permanere della copertura assicurativa.

La copertura assicurativa dovrà estendersi anche alle attività svolte dai soggetti, a qualsiasi titolo, incaricati dallo Sponsor dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ferma restando l'esclusiva responsabilità dello Sponsor nei confronti del Comune di Milano.

Art. 8) Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente

contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di
Milano

Art. 9) Garanzia

A garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal
presente contratto, nonché del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al loro
inadempimento, lo Sponsor ha costituito, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico una
garanzia di importo pari al 10% del valore complessivo della sponsorizzazione. La
garanzia è prestata mediante:

deposito cauzionale dell'importo di € [--], costituito in data [--] presso la Tesoreria del
Comune di Milano;

oppure

fideiussione bancaria/assicurativa n. [--], dell'importo di € [--], rilasciata in data [--]
da [--], acquisita agli atti del Comune di Milano.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta del Comune di Milano, con
obbligo di pagamento entro quindici giorni dalla richiesta;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice
civile;
- d) l'efficacia della garanzia fino all'emissione dell'atto di svincolo da parte del Comune
di Milano.

Qualora la garanzia venga escussa, anche parzialmente, lo Sponsor è tenuto a
reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, fino alla concorrenza
dell'importo originariamente garantito.

Lo svincolo della garanzia sarà disposto dal Comune di Milano a seguito della verifica

del regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e dell'assenza di contestazioni pendenti.

Art. 10) Controlli

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del presente contratto, il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dallo Sponsor, la conformità delle opere e delle installazioni alla proposta progettuale approvata, nonché il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione e della normativa vigente.

A tal fine, il Comune di Milano potrà, direttamente o tramite propri incaricati:

a) effettuare sopralluoghi e ispezioni presso le aree interessate dall'iniziativa e dalle relative attività di allestimento, esercizio e disallestimento;

b) richiedere allo Sponsor ogni informazione, documentazione o chiarimento ritenuto necessario ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;

c) verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente, occupazione di suolo pubblico, impiantistica e di ogni altra prescrizione applicabile alle attività oggetto della sponsorizzazione;

d) impartire le prescrizioni ritenute necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto, alle quali lo Sponsor è tenuto a conformarsi entro il termine assegnato;

e) verificare che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti e delle abilitazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto.

Art. 11) Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta del Comune di Milano. Restano ferme le vicende soggettive dello Sponsor derivanti da operazioni di trasformazione, fusione, scissione o

conferimento d'azienda, purché non comportino pregiudizio per la corretta esecuzione del contratto e siano tempestivamente comunicate al Comune di Milano.

Art. 12) Penali

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora lo Sponsor non adempia, anche parzialmente o tardivamente, agli obblighi previsti dal presente contratto, dal progetto approvato, dall'Avviso pubblico o dalle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, il Comune di Milano potrà applicare una o più penali, previa contestazione dell'inadempimento mediante PEC e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la regolarizzazione dell'inadempimento, ove ciò sia ancora possibile.

Le penali potranno essere applicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di:

1. ritardo nell'allestimento, nell'attivazione, nella manutenzione o nel disallestimento delle installazioni;
2. mancato rispetto della proposta progettuale approvata o delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione;
3. mancata acquisizione o perdita di efficacia delle autorizzazioni, dei nulla osta o delle certificazioni necessarie;
4. mancato mantenimento della copertura assicurativa o della garanzia fideiussoria previste dal contratto;
5. mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, tutela del verde, decoro urbano o di ogni altra prescrizione contrattuale;
6. mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Comune di Milano nei termini assegnati.

La penale sarà determinata in misura proporzionata alla gravità dell'inadempimento,

alla sua durata, alle conseguenze prodotte sul regolare svolgimento dell'iniziativa, all'eventuale pregiudizio arrecato all'immagine del Comune di Milano e della Città, nonché all'eventuale recidiva dello Sponsor, fino a un importo massimo complessivo pari al 10% del valore del contratto. Costituiscono inadempimenti di particolare gravità, in considerazione della natura temporanea dell'iniziativa e dell'interesse pubblico alla sua realizzazione nel periodo programmato, i ritardi che comportino la mancata ultimazione dell'allestimento, l'impossibilità di attivazione o la limitazione della fruibilità delle installazioni entro le date previste nel cronoprogramma approvato. Tali inadempimenti potranno comportare l'applicazione di penali in misura proporzionata alla durata e agli effetti del ritardo, nonché l'adozione degli ulteriori rimedi previsti dal presente contratto. Le penali sono applicabili anche qualora, su autorizzazione del Comune di Milano, le attività siano state avviate prima della sottoscrizione del presente contratto. Il Comune di Milano potrà recuperare gli importi dovuti a titolo di penale mediante escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria di cui all'art. 9, fermo restando l'obbligo dello Sponsor di provvedere al suo reintegro nei termini previsti dal presente contratto. L'applicazione delle penali non preclude l'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Art. 13) Penali

Il Comune di Milano potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC allo Sponsor, nei casi di grave inadempimento degli obblighi assunti, e in particolare nei seguenti casi:

a) mancata, incompleta o non conforme realizzazione della proposta progettuale approvata, tale da compromettere le finalità dell'iniziativa;

b) mancato rispetto dei termini essenziali previsti per l'allestimento, l'attivazione, la gestione o il disallestimento delle installazioni;

c) violazione degli obblighi in materia di sicurezza, tutela del lavoro, tracciabilità dei flussi finanziari o di altre disposizioni normative applicabili alle attività oggetto della sponsorizzazione;

d) cessione del contratto, anche parziale, in assenza della preventiva autorizzazione del Comune di Milano;

e) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dallo Sponsor in sede di partecipazione alla procedura di individuazione dello Sponsor, ovvero sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico per la stipula del contratto, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

f) mancato mantenimento delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente contratto;

g) comportamento dello Sponsor o modalità di realizzazione dell'iniziativa tali da arrecare grave pregiudizio all'immagine del Comune di Milano o della Città, ovvero da determinare un conflitto di interesse non risolvibile con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione.

Resta ferma la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile negli ulteriori casi di inadempimento non espressamente previsti dal presente articolo, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di urgenza o di grave pregiudizio per l'interesse pubblico.

La risoluzione per fatto imputabile allo Sponsor comporta l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni subiti dal Comune di Milano, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione

di procedere all'escussione della garanzia prevista dall'art. 9.

Art. 14) Recesso

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non prevedibili al momento della sottoscrizione, ovvero qualora si rendano necessari interventi o modifiche alla destinazione d'uso delle aree interessate dall'iniziativa incompatibili con la realizzazione della sponsorizzazione.

Il recesso sarà comunicato allo Sponsor mediante PEC con un preavviso non inferiore a 10 giorni, salvo situazioni di particolare urgenza connesse alla tutela dell'interesse pubblico.

In caso di recesso da parte del Comune di Milano per motivi di interesse pubblico, allo Sponsor sarà riconosciuto esclusivamente un indennizzo commisurato al valore delle prestazioni eventualmente già eseguite e non ancora compensate, detratto il valore della visibilità e del ritorno di immagine già conseguito dallo Sponsor sino alla data di efficacia del recesso, determinato secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1416/2024. Lo Sponsor potrà recedere dal contratto esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore o per eventi non imputabili allo stesso che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni assunte. Il recesso dovrà essere comunicato al Comune di Milano mediante PEC con un preavviso non inferiore a 5 giorni, corredato dalla documentazione comprovante le ragioni impeditive.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto allo Sponsor alcun indennizzo, rimborso o compensazione a qualsiasi titolo, ivi comprese le spese sostenute per la progettazione, l'organizzazione o la predisposizione delle attività.

Lo Sponsor potrà inoltre recedere dal contratto prima dell'avvio delle attività mediante comunicazione PEC al Comune di Milano. In tale caso, salvo che il recesso sia

determinato da cause non imputabili allo Sponsor riconducibili a forza maggiore, il

Comune potrà procedere all'escussione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 9,

fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito

Articolo 15) Clausola risolutiva espressa ai sensi della normativa antimafia

Ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre

2011, n. 159, il Comune di Milano ha provveduto a presentare apposita richiesta alla

Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) nei confronti dello Sponsor.

Considerata l'urgenza connessa alla realizzazione delle iniziative natalizie e alla

necessità di rispettare il relativo cronoprogramma, il presente contratto viene

sottoscritto nelle more del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi

dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto è pertanto sottoposto a condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456

del Codice civile e si intenderà automaticamente risolto qualora, a seguito degli

accertamenti previsti dalla normativa vigente, pervenga informazione antimafia

interdittiva nei confronti dello Sponsor.

In tale eventualità, il Comune di Milano procederà alla risoluzione del rapporto

contrattuale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di effetti

dell'informazione antimafia interdittiva e di conseguenze sugli atti eventualmente già

eseguiti

Articolo 16) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016, D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i

proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo

fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il

Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e

quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di

Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> – sezione “Amministrazione trasparente”

Art.17) Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano

Art.18) Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti

Lo Sponsor si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing per la segnalazione di illeciti o irregolarità, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Qualora le segnalazioni riguardino comportamenti illeciti o irregolarità riferibili al Comune di Milano e connessi alle attività oggetto della presente sponsorizzazione, potranno essere effettuate attraverso la piattaforma di segnalazione del Comune di Milano, accessibile dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, alla voce “Segnala un illecito – Whistleblowing”.

Lo Sponsor garantisce che i soggetti destinatari dell'informazione siano messi a conoscenza delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 a favore del segnalante.

Lo Sponsor dovrà dare evidenza dell'avvenuta informazione ai propri dipendenti e

collaboratori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 19) Disposizioni generali

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti Comunali applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi, Regolamenti Vigenti e all'Avviso.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Articolo 20) Registrazione

Il presente contratto, composto da n. pagine, è redatto in originale e sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, data firma digitale

Per il COMUNE DI MILANO

Per lo SPONSOR

IL DIRIGENTE.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche di versamento individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.